

Studio Legale Rizza Avv. Giuseppina Rizza
Patrocinante in Cassazione
Viale Santa Panagia 136 I - 96100 Siracusa

TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Con istanza di notifica ex art. 151 cpc ai controinteressati

Per LO RE VINCENZO, nato a Lentini il 28/09/1981 e ivi residente in via Ragusa 38 CF LROVCN81P28E532K rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Rizza e presso il cui studio è domiciliato in Siracusa (SR) nel Viale Santa Panagia 136 Palazzina I, giusta procura in atti

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. 80185250588, **USR SICILIA**, in persona del Dirigente *pro-tempore* con sede a Palermo via dei Fattori, **AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA**, in persona del Dirigente *pro-tempore* con sede in Siracusa viale Tica, tutti elettivamente domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

PER LA DECLARATORIA

del DIRITTO e RICONOSCIMENTO del punteggio per servizio militare pari a punti 6,00 nelle graduatorie ATA provincia di Siracusa

FATTO

Il ricorrente rientra tra il personale ATA precario attualmente inserito nelle Graduatorie definitive d'istituto di terza fascia Personale ATA - triennio 2021/22 – 2023/24 profilo AA Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, giusta domanda protocollo n.3539222 del 8/04/2021 di Siracusa attualmente vigenti inserito rispettivamente con punti 9,70 per CS e con punti 10,70 per AA.

In sede di aggiornamento richiedeva il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare **come servizio di insegnamento periodo 26/04/2001 – 31/08/2001 e 1/09/2001 – 21/02/2001.**

L'Ambito Territoriale di Siracusa tuttavia, ha valutato al ricorrente il servizio militare punti 0,50 poiché non prestato in costanza di rapporto di impiego, negandogli il punteggio relativo pari a 6 punti. Tanto in applicazione della tabella di valutazione titoli e dell'ordinanza di aggiornamento triennio 2021/2023.



Infatti, in base al bando ATA terza fascia 2021 il servizio militare è un titolo valutabile ai fini del concorso per l'inserimento e l'aggiornamento nelle graduatorie III fascia ATA valide per gli anni scolastici 2021-22, 2022-23 e 2023-24 e consente, a chi lo possiede, di ottenere ulteriori punti da aggiungere a quelli utili per posizionarsi in graduatoria. I punti assegnati per ciascun titolo valutabile ai fini del concorso III fascia ATA sono indicati nell'apposita tabella di valutazione dei titoli allegata al bando. Tuttavia, nel caso della valutazione del servizio militare di leva per le graduatorie ATA di terza fascia il punteggio cambia se il servizio è stato prestato in costanza di rapporto o non in costanza di rapporto, cioè se al momento della partenza per il servizio militare di leva l'aspirante stava lavorando nel personale di ruolo o supplente ATA o della scuola, o meno.

Infatti, il bando ATA (decreto 3 marzo 2021, n. 50) stabilisce che il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica e quindi punti 6 per anno, mentre il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e quindi punti 0,60 anno

Con il presente atto il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, intende proporre il giudizio innanzi all'adito Giudice in quanto titolare del diritto soggettivo alla disapplicazione della normativa che non prevede il riconoscimento integrale del punteggio quale titolo di servizio del servizio militare.

Infatti il Consiglio di Stato con sentenza pubblicata in data 9.1.2023 ha riconosciuto che anche il servizio militare prestato non in costanza di nomina deve essere valutato per intero, e per un massimo di 6 punti per ogni anno, al pari di quello prestato in costanza di nomina.

La decisione conferma che è discriminatorio premiare con 6 punti chi ha svolto il servizio militare (o servizio equiparato) in costanza di nomina rispetto a chi, per varie ragioni, ha svolto il medesimo servizio in tempi diversi.

Il Collegio Giudicante, presieduto nell'occasione dal dott. Claudio Contessa (Magistrato estensore Sergio Zeuli), ha fatto riferimento, a tal proposito, al precedente della Sezione n° 1720 del 10 marzo 2022 (pronuncia ottenuta dai legali Aldo Esposito, Ciro Santonicola e Gianluca Fuccillo), con specifico riferimento alla circostanza per cui il punteggio "per l'anno di servizio militare" deve essere valutato "interamente", anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante A.T.A. In particolare ha statuito " a prescindere dalla considerazione per cui, ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una



interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell'ordinanza n. 5679/2020, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).

Ed ancora, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, ha violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia. Si richiama in tal senso la normativa afferente la medesima fattispecie, ma in caso di docenti e GPS.

Il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui "*l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la "posizione di lavoro" del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo*", (Cassazione civile, sez. Lav, 1 settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, al servizio scolastico. E invero, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito, che "[...] *ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]*".



In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che “[...] *il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]*”.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa, e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che “[...] *l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]*” CONSIGLIO STATO, SEZ. I, 5 APRILE 1989, n. 1598.

La valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, “[...] *Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]*”.

In seguito il D.M. 201/2000 in tema di “*Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124*”, ha stabilito che “*il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo*”.

E ancora “*il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico*” (cfr. n. 10, nota al punto E, della tabella di valutazione dei titoli di servizio annessa al regolamento).

Ora, sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale



attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost., secondo cui "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la "posizione di lavoro" del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo (Cassazione civile, Sez. Lav., 1 settembre 1997, n. 8279).

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare la "posizione di lavoro" del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento, e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza del TAR LAZIO n. 6421/2008), ha inoltre osservato che “[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]”.

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 12.05.2011, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

CHI RIFIUTAVA L'ARRUOLAMENTO ERA DICHIARATO "DISERTORE".

È, dunque, evidente che, prima dell'assolvimento di tale obbligo, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo" non poteva partecipare nemmeno alla procedura d'inclusione nella



graduatoria di circolo e di istituto e quindi non poteva aspirare a una “nomina d’insegnamento”.

Occorre ricordare, in proposito, che per fare domanda di insegnamento è richiesto l'assolvimento di tale obbligo rispetto alla normativa pregressa (si veda, in proposito, la nota 43 del modello A2 graduatorie di III/a Fascia).

Non vi è chi non veda, dunque, come subordinare la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, alla circostanza che detto servizio sia prestato in costanza di nomina, significa richiedere una condizione impossibile.

Condizione che, peraltro, finirebbe per penalizzare l’aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna nomina di insegnamento prima di aver assolto gli stessi obblighi di leva.

Del resto un’ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare come servizio d’insegnamento, anche se non prestato in costanza di nomina.

Invero, con l’art. 3, comma 5, del D.M. 42/2009, così come con il successivo art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, il MIUR ha pedissequamente riprodotto l’art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31.03.2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Avverso l’art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31.03.2005, è stato proposto al Tar Lazio –Sede di Roma - il ricorso R.G. n. 8637/2006.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza *quater*, con SENTENZA n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n. 74 e TAR Caltanissetta 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell’art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), ha annullato il Decreto Direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui, all’art. 3, comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tuttavia, ha ignorato la sentenza del Tar Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all’art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31.03.2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo, all’art. 3, comma 5, del D.M. 42/2009 e all’art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di



nomina.

Il Tar del Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi all'A.G.O., ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le SENTENZE nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 38564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Il CONSIGLIO DI STATO, inoltre, ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio di insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le ORDINANZE nn. 4028/09, 4031/09 e, infine, con la SENTENZA n. 9335/2010.

In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: “[...] *Si tratta di norma equilibratrice che - in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost., in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento.*

con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]”.

E dunque, la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, è da ritenersi affetta da radicale nullità *ex art. 21 septies*, comma 1, della L. n. 241/1990.

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia *erga omnes* (cfr., fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008 n. 1278 e 4 settembre 2002 n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St., sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.



È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche in sede di giurisdizione ordinaria.

Ad abundantiam si citano le ordinanze cautelari di riconoscimento, in via provvisoria ed urgente, del punteggio del servizio militare prestato non in costanza di nomina del Tribunale di Cagliari del 22.09.2010, del Tribunale di Catania del 20.10.2010, del Tribunale di Bologna del 12.09.2011, del Tribunale di Messina del 22.09.2011, del Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e del 10.05.2012, del Tribunale di Salerno, del 08.05.2012 e, infine, la sentenza n. 940/11 del Tribunale di Catania.

* * *

Per quanto sopra ampiamente esposto, il ricorrente, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, chiede che all'Ill.mo Sig. Giudice Unico del lavoro, *Reiectis adversis*, per i motivi dedotti in narrativa

PIACCIA

ACCERTARE E DICHIARARE, anche previa disapplicazione degli atti amministrativi conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi nella parte in cui non prevedono la valutazione del servizio militare di leva come servizio punti 6 anche in assenza di rapporto di impiego, il diritto del ricorrente a vedere riconosciuto il servizio militare di leva quale titolo di servizio con punteggio 6 nelle graduatorie di istituto personale ATA 3 fascia della provincia di Siracusa Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo in cui è inserito periodo 2021-2023 come indicate in domanda di aggiornamento e, per l'effetto, ordinare e condannare le amministrazioni intimare, ognuna per la propria competenza, a emanare gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato nelle graduatorie vigenti in cui il docente risulta inserito.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Si versano in atti i seguenti documenti: 1. Domanda inserimento GPS; 2. Titoli; 3. Servizio militare

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è indeterminato e il contributo unificato è pari a € 259,00 ed è esente per dichiarazione resa dalla parte.

Avv. Giuseppina Rizza



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX
ART 151 C.P.C.**

VISTO il superiore ricorso;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori ATA indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO, il ricorrente

CHIEDE

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Salvis iuribus

Avv. Giuseppina Rizza

